

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 087/Pres.

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattano i tributi, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni

TITOLO II
INCENTIVI AI PROPRIETARI

CAPO I
TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE

- Art. 3 Beneficiari e destinatari finali
- Art. 4 Iniziative finanziabili
- Art. 5 Caratteristiche degli alloggi

CAPO II
FORMA DEGLI INCENTIVI E REQUISITI DEI BENEFICIARI

- Art. 6 Forma degli incentivi
- Art. 7 Requisiti dei beneficiari

CAPO III
SOGGETTI COMPETENTI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Art. 8 Procedimento per il finanziamento delle iniziative e soggetti attuatori
- Art. 9 Presentazione della domanda
- Art. 10 Prenotazione delle risorse e richiesta documentazione
- Art. 11 Produzione dei documenti
- Art. 12 Concessione ed erogazione dei contributi

CAPO IV

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- Art. 13 Obblighi dei beneficiari e conseguenze al mancato rispetto
- Art. 14 Successione nell'immobile
- Art. 15 Controlli e verifiche

TITOLO III INCENTIVI AI COMUNI

CAPO I FORMA DEGLI INCENTIVI

- Art. 16 Iniziative finanziabili

CAPO II PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 17 Presentazione domande
- Art. 18 Prenotazione delle risorse, concessione ed erogazione del contributo

TITOLO IV MONITORAGGIO E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I MONITORAGGIO

- Art. 19 Monitoraggio situazione abitativa

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Responsabili del procedimento
- Art. 21 Norme di rinvio
- Art. 22 Disposizioni transitorie
- Art. 23 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) a favore:

- a) dei soggetti privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari;
- b) dei Comuni che abbattono ai soggetti privati di cui alla lettera a) i tributi dell'Imposta municipale propria, di seguito I.M.U..

Art. 2
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) alloggio "di lusso", l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218;
- b) alloggio sfitto, unità immobiliare non occupata dal proprietario, coniuge, parente e affine entro il secondo grado, non locata a terzi, priva di allacciamenti attivi alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas o con allacciamenti a consumi irrilevanti;
- c) conviventi di fatto, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
- d) destinatari finali, le persone fisiche alle quali sono attribuiti, in qualità di locatari, gli alloggi sfitti;
- e) destinazione d'uso residenziale, alloggio la cui superficie è destinata all'uso abitativo in osservanza dell'articolo 5 comma 1, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- f) ISEE, indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));
- g) nucleo familiare, il nucleo familiare definito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;

- h) prima casa, l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei destinatari finali avente destinazione d'uso residenziale così come individuata dall'articolo 5 della legge regionale 19/2009, attribuita all'alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;

TITOLO II INCENTIVI AI PROPRIETARI

CAPO I TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE

Art. 3 *(Beneficiari e destinatari finali)*

1. I beneficiari degli incentivi sono le persone fisiche, che si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2016, proprietarie di alloggi ad uso residenziale da destinare in locazione. Gli incentivi per i proprietari sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

2. I destinatari finali sono le persone fisiche, che si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2016, aventi un ISEE di importo non inferiore a euro 12.000,00 e non superiore a euro 20.000,00 e pari ad almeno quattro volte il canone annuo, che adibiscono l'alloggio di cui al comma 1 ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale. Tali condizioni devono rilevarsi dal contratto di locazione.

Art. 4 *(Iniziativa finanziabili)*

1. Sono ammesse agli incentivi del presente regolamento le iniziative finalizzate alla locazione dell'alloggio di proprietà, sfitto da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.

2. La locazione non deve riferirsi a sole quote di alloggio e deve avvenire mediante stipula di contratti in forma scritta debitamente registrati aventi le seguenti caratteristiche:

- a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

3. La locazione deve essere coperta da stipula di apposita polizza assicurativa di durata pari a quella del contratto a copertura degli eventuali danni provocati all'alloggio medesimo.

4. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la concessione dell'incentivo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

Art. 5

(Caratteristiche degli alloggi)

1. Alla data di stipula dei contratti di locazione gli immobili oggetto dell'incentivo:
- a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»;
 - b) devono avere destinazione d'uso residenziale;
 - c) devono possedere i requisiti di agibilità di cui all'articolo 27 della legge regionale 19/2009.

CAPO II

FORMA DEGLI INCENTIVI E REQUISITI DEI BENEFICIARI

Art. 6

(Forma degli incentivi)

1. Gli incentivi consistono in contributi da erogare in unica soluzione, una tantum, determinati come di seguito:

- a) per i contratti di locazione previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell'ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo, il contributo è pari a 2.500,00 euro;
- b) per i contratti di locazione previsti dall'articolo 4, comma 2 lettera b) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell'ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo, il contributo è pari a 3.500,00 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è maggiorato fino ad un massimo di euro 2.500,00 qualora il proprietario sia intervenuto sull'alloggio - a proprie spese, sostenute e rimaste effettivamente a suo carico - da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda ovvero entro i successivi 4 mesi con lavori edilizi di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b) e d) della legge regionale 19/2009 e relative eventuali certificazioni. L'importo della maggiorazione non può superare la spesa rimasta effettivamente a carico del proprietario.

Art. 7

(Requisiti dei beneficiari)

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti da:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

2. I richiedenti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
- b) essere proprietari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa;
- c) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per l'acquisto o il recupero dell'alloggio oggetto dell'iniziativa;

3. I requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

CAPO III

SOGGETTI COMPETENTI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 8

(Procedimento per il finanziamento delle iniziative e soggetti attuatori)

1. I contributi a sostegno delle iniziative di cui all'articolo 4 sono finanziati con il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 34 della legge regionale 1/2016 e sono concessi dai Comuni con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) secondo l'ordine cronologico di presentazione. È possibile presentare domanda ai Comuni durante tutto l'anno.

2. In attuazione dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale 1/2016 i Comuni attuano il finanziamento delle iniziative anche in forma associata ai sensi dell'articolo 26

comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali e riallocazione funzioni amministrative) e possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale.

3. La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2016 ovvero qualora l'importo complessivo del fabbisogno rappresentato dai Comuni di cui all'articolo 10 comma 1 supera di due volte le risorse assegnate dal Piano annuale, può con atto motivato sospendere la presentazione delle domande fino a diversa nuova determinazione. Tale determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione. Con medesima modalità viene comunicato il riavvio nella facoltà di presentazione delle domande.

Art. 9

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata a mano ai Comuni ove ha sede l'alloggio da locare prima della stipula del contratto di locazione.

2. La domanda deve essere redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione centrale competente.

3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 7 e quelli oggettivi previsti dall'articolo 4 comma 1, attestati anche mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

4. La domanda contiene in particolare:

- a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente;
- b) gli estremi identificativi dell'alloggio;
- c) la tipologia del contratto di locazione che si intende stipulare in relazione alle caratteristiche indicate all'articolo 4 comma 2;
- d) l'importo del contributo richiesto comprensivo dell'eventuale maggiorazione come definiti all'articolo 6;
- e) la condizione di alloggio sfitto da almeno due anni richiesta dall'articolo 4 comma 1 e l'eventuale condizione riferita alla spesa relativamente al costo dei lavori edilizi prevista dall'articolo 6 comma 2;
- f) l'elezione di domicilio del richiedente.

5. La modifica della tipologia del contratto di locazione prima della concessione del contributo non comporta archiviazione della domanda.

6. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa e del rapporto contributivo.

7. Possono presentare la domanda persone maggiorenni. La domanda può essere altresì presentata in nome e per conto di una persona minorenni o in contitolarità con un soggetto minorenni, qualora l'iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice.

8. La mera presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

Art. 10

(Prenotazione delle risorse e richiesta documentazione)

1. Con decreto del Direttore centrale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016 e sulla base delle disponibilità così come residuali al soddisfacimento degli incentivi ai Comuni previsti dal Titolo III, sono assegnate ai Comuni le risorse sulla base del fabbisogno rappresentato alla Regione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del Piano annuale. Qualora le risorse siano inferiori al fabbisogno rappresentato la Regione assegna e impegna le somme tra i Comuni in proporzione al fabbisogno rappresentato.

2. Successivamente all'assegnazione delle risorse i Comuni ammettono a contributo le domande seguendo l'ordine di presentazione ed entro 30 giorni inviano ai richiedenti una nota di richiesta di presentazione della seguente documentazione da presentare ai Comuni medesimi entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della nota medesima:

- a) contratto di locazione debitamente registrato;
- b) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'articolo 4 comma 4 tra beneficiari e locatari;
- c) documentazione di spesa ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 6 comma 2.
- d) polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni provocati sull'alloggio medesimo di cui all'articolo 4 comma 3.

3. Qualora le risorse assegnate dalla Regione ai Comuni risultino quantitativamente inferiori al fabbisogno rappresentato, i Comuni ammettono a contributo le domande fino ad esaurimento delle risorse assegnate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Il Comune controlla entro 30 giorni la documentazione presentata e la corrispondenza della stessa con i dati indicati in domanda. Qualora a seguito dell'esame della documentazione presentata si ravvisi l'incompletezza della stessa, ovvero cause che

non consentono l'accertamento sull'osservanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente e di quelli riferiti all'iniziativa proposta, all'interessato è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di 15 giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa o chiarimenti; entro i successivi 30 giorni il Comune accerta l'osservanza suddetta ovvero provvede al diniego e alla conseguente archiviazione della domanda.

Art. 11
(Produzione dei documenti)

1. La documentazione da prodursi in originale o copia conforme all'originale deve essere trasmessa al Comune entro il termine perentorio di cui all'articolo 10 comma 2.

2. In caso di inoltro a mezzo raccomandata AR il termine valido è determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 12
(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. I Comuni sulla base delle domande per le quali è stata accertata l'osservanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente e di quelli riferiti all'iniziativa proposta, fanno pervenire alla Regione le richieste di trasferimento delle risorse necessarie alla concessione ed erogazione dei contributi entro le seguenti scadenze:

- a) dieci marzo, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio;
- b) dieci luglio, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- c) dieci novembre, relativamente agli accertamenti avvenuti nei precedenti mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.

2. I Comuni concedono ed erogano ai beneficiari i contributi entro 30 giorni dalla data di ricezione dei fondi trasferiti dalla Regione.

3. Eventuali risorse che nell'esercizio finanziario si rendessero disponibili, a seguito di archiviazioni o revoche o ulteriori assegnazioni, sono utilizzate per il soddisfacimento di successive domande presentate seguendo l'ordine cronologico di presentazione con le modalità previste all'articolo 10.

4. Le domande non finanziate restano in lista di attesa.

CAPO IV
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 13

(Obblighi dei beneficiari e conseguenze al mancato rispetto)

1. In osservanza dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 1/2016 i beneficiari sono tenuti a non alienare l'alloggio e a mantenere la destinazione locativa degli alloggi per un periodo di cinque anni dalla data di stipula del primo contratto di locazione.

2. In caso di rescissione del locatario dal contratto di locazione prima della scadenza della durata degli obblighi di cui sopra il beneficiario, per il periodo residuale di rispetto all'obbligo di destinazione locativa di cui al comma 1, deve sostituire il locatario entro 180 giorni dalla rescissione con altra persona fisica nel rispetto delle condizioni e requisiti previsti.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contributo e la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, comporta per il beneficiario la corresponsione alla Regione degli eventuali importi dalla stessa già erogati ai Comuni previsti dall'articolo 16.

Art. 14

(Successione nell'immobile)

1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all'erede che acquisisce la corrispondente quota o intera proprietà dell'alloggio. Il subentrante deve presentare apposita istanza, in regola con la normativa fiscale sul bollo, al Comune corredata dall'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio.

2. In caso di cessione della quota o dell'intera proprietà dell'alloggio a seguito di divorzio, separazione legale ovvero di scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto il contributo si trasferisce e viene erogato al coniuge o a una delle parti dell'unione civile o al convivente che ne acquisisce la titolarità. Il subentrante deve presentare apposita istanza, in regola con la normativa fiscale sul bollo, al Comune corredata dall'atto di acquisizione della quota o dell'intera proprietà dell'alloggio.

3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro nel contributo, il contributo è interamente revocato.

Art. 15

(Controlli e verifiche)

1. Il Comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente Regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e l'osservanza degli obblighi previsti all'articolo 13.

2. Ai fine del disposto di cui al comma 1 il Comune acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, il Comune può procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli.

TITOLO III INCENTIVI AI COMUNI

CAPO I FORMA DEGLI INCENTIVI

Art. 16 *(Iniziative finanziabili)*

1. Al fine di incrementare la locazione di alloggi di proprietà la Regione riconosce incentivi ai Comuni che riducono i tributi dell'Imposta municipale propria, di seguito IMU, ai proprietari degli alloggi locati beneficiari degli incentivi di cui al Titolo II.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 consistono in contributi pari al 50 per cento della somma annua dovuta al Comune dal beneficiario per l'alloggio locato e con riferimento agli anni di durata del primo contratto di locazione, escludendo l'eventuale periodo di rinnovo.

CAPO II PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 17 *(Presentazione domande)*

1. I contributi di cui all'articolo 16 sono finanziati annualmente con il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 34, della legge regionale 1/2016 e sono concessi ai Comuni con procedimento automatico, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000, a fronte di apposita richiesta da presentare alla Regione perentoriamente entro il mese di febbraio di ogni anno con riferimento ai tributi ridotti nell'anno precedente.

2. La domanda si intende validamente pervenuta se sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC).

3. La domanda deve contenere per ogni posizione tributaria ridotta:

- a) i nominativi dei proprietari ai quali è stata ridotta l'IMU;
- b) gli estremi identificativi dell'alloggio per il quale è stato ridotto il tributo;
- c) l'importo annuo posto in riduzione del tributo per il quale il Comune chiede il rimborso.

Art. 18

(Prenotazione delle risorse, concessione ed erogazione del contributo)

1. Con decreto del Direttore centrale sono assegnate ai Comuni le risorse sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016 e delle domande di contributo pervenute entro il termine previsto dall'articolo 17 comma 1. La concessione ed erogazione interviene ogni anno entro 180 giorni dalla data di ammissione a contributo delle domande stesse.

2. Qualora le risorse disponibili risultino quantitativamente inferiori alle richieste rappresentate, sono prioritariamente riconosciuti, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, i contributi ai Comuni che nella domanda rappresentano riduzione di tributi per importo complessivamente minore. Le domande dei Comuni finanziate parzialmente ovvero non finanziabili per carenza di stanziamenti disponibili restano in lista di attesa e sono finanziate con i successivi stanziamenti assegnati.

TITOLO IV MONITORAGGIO E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I MONITORAGGIO

Art. 19

(Monitoraggio situazione abitativa)

1. I Comuni, al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati e consentire il monitoraggio permanente della situazione del mercato delle locazioni sono tenuti a inviare all'Osservatorio delle politiche abitative presso la Direzione competente in materia di edilizia, nei modi e nelle forme indicati da quest'ultima, le informazioni relative ai contributi erogati.

2. In particolare dovranno essere forniti:

- a) cognome, nome e codice fiscale del beneficiario;
- b) importo contributo erogato;
- c) eventuale importo maggiorazione erogata;

- d) sede e dati identificativi dell'alloggio;
- e) I.S.E.E. del locatario;
- f) importo del canone di locazione annuo;
- g) tipologia del contratto come individuati all'articolo 4 comma 2.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 *(Responsabili del procedimento)*

1. Per i fini di cui al Titolo I, Capo II della legge regionale 7/2000, si provvede come indicato ai seguenti commi.

2. La ricezione delle domande e i conseguenti adempimenti connessi alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal Titolo II sono in capo ai Comuni.

3. La ricezione delle domande e i conseguenti adempimenti connessi alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal Titolo III sono in capo alla Direzione centrale Infrastrutture e territorio – Area Interventi a favore del Territorio – Servizio Edilizia.

Art. 21 *(Norma di rinvio)*

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 22 *(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione e per l'anno 2018 i Comuni rappresentano alla Regione entro il 31 agosto 2018 il fabbisogno riferito alle domande di contributo di cui al Titolo II presentate fino al 17 agosto 2018.

Art. 23 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.